COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 **Fax**: 0941-594372

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 17.01.2024 COPIA

OGGETTO:	INCREMENTO ORARIO DI LAVORO PER I DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PART- TIME. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 16:24 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	COGNOME E NOME	CARICA RIVESTITA	
1	ANTONINO MUSCA	SINDACO	Presente da remoto
2	LACAVA GUGLIELMO	VICESINDACO	Presente da remoto
3	MANCUSO MARZIA RITA	ASSESSORE	Presente da remoto
4	IOPPOLO CONCETTA	ASSESSORE	Assente
5	BONFIGLIO SIMONE	ASSESSORE	Presente da remoto

Totale presenti: 4
Totale assenti: 1

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: Ioppolo

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CURRAO Pietro.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Proposta n. 134 del 15.01.2024
Predisposta da
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA

PREMESSO che l'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente deve, necessariamente, rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'Amministrazione intende realizzare;

CONSIDERATA la competenza esclusiva degli organi apicali gestionali in materia (articoli 107 e 109 del d.lgs. 267/2000, articoli da 1 a 6 del d.lgs. 165/2001);

CONSIDERATO:

- che il processo di programmazione delle attività amministrative tese al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione dipende da risorse finanziarie, strumentali e umane, e che per queste ultime la legge prevede specifici strumenti programmatori, diversi dal Piano Esecutivo di Gestione, i quali descrivono la dinamica della dotazione organica e individuano i limiti di spesa o assunzionali, sub specie di limite al turnover o di spesa totale sostenibile;
- che, a seguito del collocamento in quiescenza di vari dipendenti a tempo pieno a causa di pensionamenti ordinari e dell'istituto di pensionamento anticipato cd. "quota 100", tutti gli uffici sono rimasti carenti di personale, e i dipendenti a tempo pieno sono solamente in numero di 4;
- che il personale in servizio con funzioni esecutive, amministrative, tecniche e contabili, per un totale di n. 34 dipendenti, è insufficiente rispetto ai servizi da assicurare alla collettività, in quanto svolge la prestazione in base a contratti di lavoro a tempo parziale per 24 ore settimanali;

VERIFICATO che, tutti i servizi comunali sono garantiti da personale con contratto a tempo parziale a 24 ore settimanali e che il loro apporto, anche oltre il normale orario di lavoro, è indispensabile per lo svolgimento delle numerose mansioni loro affidate, nonché a garantire i servizi da erogare in favore della collettività;

CHE nell'ottica di sopperire a tale esigenza e garantire l'erogazione di servizi efficienti è intento dell'Amministrazione Comunale fornire le risorse finanziarie per l'incremento dell'orario delle risorse umane, secondo le scelte gestionali che i Responsabili operano nella discrezionalità che la legge loro attribuisce;

SENTITI in merito i Responsabili di Area, i quali ritengono doversi assegnare un budget compatibilmente con le disponibilità di bilancio e delle economie del costo di personale a seguito dei pensionamenti, per procedere all'integrazione oraria a tutto il personale part-time, per garantire il buon andamento dell'azione amministrativa nelle cinque Aree Omogenee (Area Amministrativa, Area Economico Finanziaria, Area Tecnica - ossia urbanistica, patrimonio ed edilizia privata; Patrimonio e Manutenzione; Vigilanza).

RICHIAMATI, allo scopo, i diversi pareri della Corte dei Conti:

-Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale

nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";

-Parere n.496/2011- Sezione Regionale di controllo per la Campania - nel quale si attesta quanto segue: "Questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla previsione del comma 1 dell'art.9 del D.L. n.78/2010, la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento normativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente-, all'incremento dell'orario di lavoro e quindi alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione.

-delibera n.19 del 20.02.2012 della Corte dei Conti Sezione riunite in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione del monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part-time, con un incremento max fino a 32 delle ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei limiti imposti dall'art.1 c.557, della Legge 296/2006, e della propria capacità finanziaria, oltre che del patto di stabilità interno;

-Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part- time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part- time sia tale da non determinare trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata";

-Parere n.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema

di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana -198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/P AR)]";

-Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte".

-Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

-Deliberazione n.68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce: "Un mero aumento orario non integra una nuova assunzione, sicché non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ci ò non si traduca in una manovra elusiva. "Resta fermo, peraltro, che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di includere nel computo della spesa del personale l'onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire (Sezioni riunite per la Reg. Sic., delib. n. 19/2012/SS.RR./PAR).

RIBADITO quindi, che sulla base dei pareri della Corte dei Conti si può affermare che l'incremento dell'orario di lavoro part-time non può essere in alcun modo equiparato ad una "nuova assunzione" e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti dalla legge n.122/2010 e conseguentemente, anche dall'art.31, comma 26, dalla legge n.183/2011 e ss.mm.ii. in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, c.557, della legge n.296/2006, e della propria capacità finanziaria;

CONSIDERATO, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che, ai sensi della normativa, costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

DATO ATTO che:

- l'aumento di ore per i dipendenti comunali di ruolo a tempo indeterminato part- time di cui al prospetto allegato, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e, pertanto, non può essere considerata nuova assunzione;
- l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per i dipendenti individuati è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

RITENUTO di demandare ai Responsabili di Area competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del fatto che i Responsabili ipotizzano, per garantire il buon andamento, un incremento orario sino a 32 ore settimanali, con decorrenza 01.01.2024 e sino al 29.02.2024, e che tale incremento ha carattere temporaneo e viene autorizzata esclusivamente al fine di giungere alla stipula di un contratto o patto aggiuntivo entro il mese di Gennaio 2024, in armonia con la legislazione in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale, e al fine di interrompere il recente flusso di incrementi orari di breve termine;

VISTA la deliberazione G.M. n.208 del 14.11.2022 ad oggetto "Approvazione schema Piano Triennale del fabbisogno di personale anni 2022/2024;

VISTO il prospetto contabile prot. n. 699 del 17.01.2024 predisposto dal Responsabile Economico Finanziario, dal quale risulta che la spesa totale sostenibile nei mesi di Gennaio e Febbraio 2024 ammonta presuntivamente ad un totale complessivo di €. 36.444,64;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico/amministrativa dei Responsabili delle Aree Amministrativa, Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria;

VISTI:

- il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

- il D.I.n.267/2000:
- il D.L. n. 78/2010;
- la Legge n.183/2011;
- Il D.lgs. 165/200;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
-

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni in narrativa esposte, richiamate integralmente le premesse

Deliberi:

1. Di dare atto di indirizzo ai Responsabili delle suddette Aree di incrementare le ore dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale da 24 a 32 ore settimanali, nel limite di cui al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, confluito nel PIAO 2022-2024, nonché nel limite della disponibilità capitoli di bilancio indicati dal prospetto prodotto dall'Area Economico Finanziaria - Ufficio Buste Paga, con proprie determinazioni che diano conto dell'interesse pubblico e dei servizi da erogare;
2. Di prendere atto che l'integrazione oraria è da intendersi a carattere temporaneo con decorrenza 01/01/2024 sino al 29/02/2024, per le ragioni esposte in preambolo, ossia allo scopo di addivenire alla stipula di un contratto di lavoro con orario incrementato, e porre fine agli incrementi saltuari o di breve durata;
3. Di prendere atto che la spesa per l'integrazione oraria, sommata agli oneri riflessi a carico del Comune, ammonta ad €.36.444,64, rispetta i limiti stabiliti dagli atti programmatori del fabbisogno del personale, e trova copertura sugli appositi capitoli di bilancio comunale;
4. Di prendere atto che l'incremento è temporaneo, attuato in base agli istituti della contrattazione collettiva vigente, e non comporta alcuna modificazione nel rapporto instaurato con i lavoratori;
5. Di dare comunicazione della presente al Revisore dei Conti;
6. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line.

L'Istruttore
F.to -Geom. Sebastiano GIGLIA

Il Sindaco Proponente
F.to - Ing. Antonino MUSCA

P A R E R I
(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30)

Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE**
Li, **16.01.2024**

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL'AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
- F.to **ROSALIA SVELTI –**

Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE**
Li, 17.01.2024

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL'AREA CONTABILE
- SEGRETARIO COMUNALE –
- F.to Dott. Pietro CURRAO -

LA GIUNTA MUNICIPALE

-**VISTA** la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art.12 della Legge Regionale 23/12/2000, n.30;

-**RITENUTA** tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione;

-**VISTO** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTA** la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;

- **VISTE** le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

- **VISTO** lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

- Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

- La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91.

Delibera di G.C. n. 10 del 17.01.2024

Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria così come prescritto dall'art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44

Il SINDACO
F.to Antonino Musca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. CURRAO Pietro

L'Assessore
F.to Marzia Rita Mancuso

Il Segretario Comunale, con separato atto, attesta la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online istituito sul sito istituzionale dell' Ente (art. 302, Legge n.69/2009, art.12 L.R. n.5/2011) il giorno 19.01.2024 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, L.R. 3/12/1991, n. 44).

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17.01.2024

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991);
☐ dichiara immediatamente esecutiva ai sensi:

☐ art.12, comma 2, L.R.n.44/1991:
☐ art.16 L.R. n.44/1991

Dalla Residenza Municipale, lì .....

Il Segretario Comunale

F.to Dott. CURRAO Pietro